

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 24/9/2018, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 01/04/2009 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, sul quale, all'esito di una perizia di parte, risultava l'applicazione di un TEG del 14,340%, superiore al tasso soglia "usuraio" previsto per il periodo di riferimento fissato al 13,455% (calcolato alla luce della sentenza della Cassazione n. 8806/17).

Il ricorrente instava, quindi, nelle seguenti conclusioni e richiedeva:

- in via principale, in applicazione dell'art. 1815 co 2 c.c., la restituzione della somma di € 1.825,48 (somma al netto dell'importo di € 233,74 già ricevuti) di cui:
 - € 608,40 per "commissioni bancarie" (ossia di istruttoria),
 - € 865,80 per "commissioni accessorie" (ossia di intermediazione creditizia),
 - € 280,80 per "polizza assicurativa",
 - € 304,22 per "interessi".
- in via subordinata, la retrocessione degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, sulla base del criterio *pro rata temporis*, per l'importo di € 1.277,51 (al netto del rimborso di € 233,74) di cui:
 - € 523,90 a titolo di "commissioni bancarie";
 - € 745,55 a titolo di "commissioni accessorie";
 - € 241,80 a titolo di "premio polizza".



- in ogni caso:
 - la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dal reclamo;
 - la rifusione delle spese per la difesa tecnica quantificate in € 320,00.

L'intermediario resisteva sostenendo che in data 01/04/2009, il cliente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo di € 9.360,00, da rimborsare in 72 rate mensili di € 130,00. Il TEG applicato sarebbe stato pari al 13,93%, inferiore al tasso soglia del II° semestre del 2009, pari al 19,455%.

L'intermediario, quanto alla richiesta subordinata di retrocessione degli oneri non maturati, dopo aver confermato l'avvenuta estinzione del finanziamento in data 29/01/2010, evidenziava la natura *up front* della commissione di intermediazione e dava atto di avere riconosciuto al cliente, in data 30/11/2010, la somma di € 260,88 a titolo di "*equo indennizzo per l'estinzione anticipata del rapporto*"; la Compagnia assicurativa, a sua volta, provvedeva a rimborsare la cifra di € 233,74 tramite assegno circolare. Ancora in data 14/11/2019 è stato effettuato dalla Compagnia un ulteriore rimborso di € 355,58 "*comprensivo dell'integrazione del rimborso già effettuato a titolo di premio assicurativo non goduto, delle commissioni di istruttoria non maturate e degli interessi maturati dalla data del reclamo, nonché del rimborso di € 20,00*" per le spese sostenute per la presentazione del ricorso all'ABF: tale somma è stata riconosciuta come versata anche da parte ricorrente.

DIRITTO

La domanda principale di restituzione previo accertamento, ex art. 1815 comma 2 c.c., di usurarietà degli interessi pretesi nel contratto dedotto in causa deve essere accolta con valore assorbente delle ulteriori domande spiegate in via subordinata.

Il contratto di finanziamento con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 1.4.2009 ha un contenuto usurario in quanto il TEG pattuito superava già al momento della pattuizione il tasso soglia all'epoca vigente.

Il TEG calcolato comprendendo commissioni, remunerazioni e spese - escluse imposte e tasse - collegate all'erogazione del credito, è del 13,93% come contrattualmente indicato; il tasso soglia di usura (II° trimestre 2009 per la categoria prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre 5.000 euro) era del 13,455% e non già del 19,455% come erroneamente indicato da parte resistente. Tale percentuale era infatti la soglia limite del TEG per i finanziamenti inferiori a € 5.000,00.

L'usurarietà del contratto va valutata, a seguito delle disposizioni normative successive alla legge 7 marzo 1996, n. 108, verificando se gli interessi pattuiti superino il limite stabilito nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La verifica dell'usura va effettuata confrontando il tasso soglia con il tasso effettivo globale praticato in concreto. La misura è data dalle soglie fissate dai decreti trimestrali del MEF, sulla base delle rilevazioni dei TEGM rilevati dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento.

Risulta *per tabulas* dalla percentuale espressamente riportata nel contratto, pertanto senza necessità di ulteriore approfondimento, che il TEG applicato nel rapporto in discorso (13,93%) è superiore a quello stabilito come soglia di usurarietà vigente *ratione temporis* (13,45%) per il range di prestito dedotto.

L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo



civilistico, descrive la condotta nel "farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari", senza rinvio a norme secondarie per l'individuazione delle voci di costo rilevanti per la verifica di legalità del tasso, prevedendo al comma 4 che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".

Il contratto in esame ha per vero un contenuto usurario senza menomo dubbio.

L'accoglimento della domanda principale esonera dallo scrutinare le domande presentate in via subordinata.

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa possa essere accolta nel limite di quanto previsto dal costante indirizzo ABF, secondo cui gli interessi legali vengono riconosciuti e calcolati dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5304/13 ha chiarito che *"in siffatte ipotesi, l'intermediario è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle operazioni fraudolente, sui quali – laddove il ricorrente ne faccia espressa richiesta – vanno computati gli interessi al tasso legale. Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione."*

Non può accogliersi, di contro, la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorieta' rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) la rifusione delle spese di lite, richieste nel corpo del ricorso ancorché non espressamente richiamate nelle conclusioni, non sono state comunque documentate, ma solo apoditticamente affermate.

Nel caso di specie, non sussistono, quindi, le condizioni per riconoscerne il rimborso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che in relazione al contratto per cui è controversia parte ricorrente sia tenuta unicamente alla restituzione del capitale oggetto del finanziamento, nei limiti di cui alla domanda, al netto di quanto eventualmente già riconosciuto e/o corrisposto, oltre interessi dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA